



PG. 30426 del 29/02/2012
Fascicolo 6.6.3 / 2 / 2012

Al Collegio dei Revisori Contabili
della Provincia di Bologna

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa ai sensi dell'art. 40 co. 3 sexies del D. lgs. 165/2001, sull'Accordo integrativo al CCDI 2002/2005 decorrente dal 1/01/2012.

1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta¹ ai fini del controllo da parte del Collegio dei Revisori Contabili sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione degli oneri, nonché ai fini della valutazione del rispetto delle norme e del merito delle scelte negoziali della Provincia di Bologna contenute nell'Accordo integrativo al CCDI 2002/2005 decorrente dal 1/01/2012.

2. RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA

Con delibera n. 451 del 31/10/2011 la Giunta ha sospeso il pagamento delle indennità di disagio dal 1/11/2011 in considerazione dei rilievi mossi dai Servizi ispettivi di Finanza pubblica. In merito a detta sospensione, il Collegio dei Revisori ha espresso la necessità di giungere in tempi brevi, possibilmente entro il 31/12/2011, alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo per il 2012, in modo da eliminare la situazione di incertezza derivante dalla sospensione dei pagamenti². Inoltre, a decorrere dal 1/01/2012, le citate indennità di disagio, al pari delle Indennità collegate a particolari posizioni ricoperte dal personale dipendente (c.d. ICAPP)³, non possono più essere erogate, in quanto gli Accordi integrativi al CCDI 2002/2005 succedutesi negli anni, hanno prodotto

¹ Si veda artt 40 co. 3 sexies e art. 40 bis co. 1 del D. Lgs 165/2001 del CCNL e art. 4 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004

² Si veda nota 1 alla delibera di Giunta n. 451 del 31/10/2011

³ Indennità previste dal CCDI 2002/2005 PG 336781 del 22/12/2005 come integrato e modificato dagli Accordi integrativi sottoscritti il 7/05/2009 (PG 171855) e il 30/03/2010 (PG 57463)

la saturazione delle risorse di parte stabile del Fondo dei dipendenti, rendendo quindi non più sostenibile il finanziamento di dette indennità.

Infine, sempre per l'anno 2012, occorre modificare il CCDI 2002/2005 vigente, disciplinando le nuove regole per gli incentivi legati ai progetti di miglioramento, mancando le quali non è possibile né approvare né valorizzare nel Fondo dei dipendenti i progetti medesimi.

La necessità di modificare il vigente CCDI 2002/2005 costituisce, per i motivi suesposti, il presupposto per la definizione dell'annuale processo di programmazione (obiettivi annuali, progetti di miglioramento e relativi indicatori) che, di norma, avviene entro il mese di febbraio⁴ e per l'avvio delle Conferenze di organizzazione dei Settori, momento nel quale i dirigenti comunicano e condividono con i propri collaboratori il programma annuale delle attività e degli obiettivi⁵. Una volta definite le nuove regole per il salario accessorio 2012, i progetti di miglioramento potranno essere approvati dalla Giunta e quantificati nel Fondo delle risorse decentrate 2012.

Dopo un lungo confronto con il Sindacato sulle modifiche da apportare al CCDI vigente, e ai suoi Accordi integrativi, per renderli compatibili sia con le risorse del Fondo 2012⁶, sia con le relative modalità di utilizzo, nell'ultima trattativa sindacale del 23/02 u.s., le RSU e le OO.SS. hanno dichiarato che non sussistono le condizioni per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo integrativo. Non condividendo, al contrario dell'ente, l'urgenza di chiudere entro febbraio, il Sindacato ha proposto di convocare un nuovo incontro sindacale per il 16/03 p.v., nel quale decidere se sottoscrivere o meno l'Accordo.

Tuttavia si ritiene che procrastinare ulteriormente le trattative sindacali per la definizione dell'Accordo, potrebbe provocare ripercussioni sulla continuità, sulla efficacia e sulla efficienza dei servizi erogati da questo Ente. Il ritardo della programmazione e della comunicazione delle attività e degli obiettivi 2012 alle strutture e la conseguente mancanza del sistema di regole di utilizzo del salario accessorio, potrebbe generare nei dipendenti un livello di incertezza lavorativa tale da compromettere la qualità del lavoro e quindi dei servizi che le strutture devono garantire al cittadino. Sulla base del principio che la contrattazione integrativa ha la primaria finalità di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici,⁷ si ritiene di procedere

⁴ Come raccomandato anche dal Nucleo di Valutazione nella riunione del 8/02 u.s.

⁵ Regolamento di organizzazione, art. 14

⁶ A norma dell'art. 2 bis del D.L. 78/2010 per gli anni 2011, 2012, 2013 il Fondo delle risorse decentrate deve essere decurtato rispetto al 2010 in ragione del personale cessato;

⁷ D. Lgs. 165/2001 art 40 co. 3 bis

con l'adozione unilaterale dell'allegato Accordo integrativo al CCDI 2002/2005 con decorrenza 1/01/2012, a norma dell'art 40 co. 3ter del D. Lgs. 165/2001⁸.

Pertanto, l'Accordo integrativo al CCDI 2002/2005 in oggetto decorre dal 1/01/2012 e ha il duplice scopo di:

- 1) riordinare dal 1/01/2012 il sistema delle indennità come disciplinato fino alla data del 31/12/2011
- 2) disciplinare più compiutamente l'erogazione ai dipendenti degli incentivi legati alla partecipazione ai progetti di miglioramento;

Rimangono invece validi ed efficaci tutti gli istituti disciplinati dal CCDI 2002/2005 e da successivi Accordi integrativi non espressamente modificati o abrogati dal presente Accordo.

1) Il riordino del sistema delle indennità:

Dal 1/01/2012 cessano quindi di avere efficacia l'Accordo integrativo al CCDI 2002/2005 sulle ICAPP (Indennità collegate a particolari posizioni) sottoscritto il 7/05/2009 (PG 171855), come modificato e integrato dall'Accordo sottoscritto il 30/03/2010 (PG 57463) e la disciplina delle indennità segreterie politiche previsto dal CCDI 2002/2005.

Il presente Accordo stabilisce formalmente anche la cessazione dal 1/11/2011 dell'efficacia della disciplina delle indennità di disagio così come regolamentata nell'Accordo integrativo al CCDI 2002/2005 sottoscritto il 7/05/2009 (PG 171861); al riguardo si ricorda che il pagamento di dette indennità era stato sospeso con delibera di Giunta n. 451 del 31/10/2011.

L'accordo ridefinisce la disciplina delle indennità di disagio prevedendone la corresponsione, dal 1/11/2011, al solo personale ausiliario che presta servizio nella saletta dello smistamento della corrispondenza, i cui rientri pomeridiani vengono modificati a causa della diversa articolazione del servizio comunicata con breve anticipo. L'indennità viene erogata ad ore e, su base mensile, è inferiore alla misura di 30 euro che costituisce l'importo massimo erogabile per il rischio, ritenuta la fattispecie più grave.

Viene invece riconfermata la disciplina delle indennità di turno, rischio, cuffia e maneggio valori prevista dall'Accordo del 7/05/2009 (PG 171861).

Viene altresì confermata l'IPR⁹ di € 700,00 annui ai sorveglianti (n. 18 per il 2012) già disciplinata nell'Accordo integrativo del 7/05/2009 (PG 171861) del Servizio Manutenzione strade, incaricati

⁸ D. Lgs. 165/2001 art 40 co. 3ter come modificato dal D. Lgs. 150/2009 art. 54 "Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40- bis;

della vigilanza e del controllo tecnico dell'efficienza delle strade e del coordinamento del servizio neve-sale.

Dal 1/01/2012 detta IPR viene riconosciuta in misura pari a € 250,00 annui anche ai vice sorveglianti¹⁰ (n. 10 per il 2012) del Servizio Manutenzione strade per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 2bis del Regolamento per il personale addetto alla sorveglianza, costruzione e manutenzione strade.

2) Gli incentivi legati ai progetti di miglioramento ex art. 15 co. 5

Nel CCDI 2002/2005 non era prevista la disciplina per la costruzione dei progetti di miglioramento ex art. 15 co. 5 del CCNL 1/04/1999 e per l'erogazione degli incentivi ad essi legati. Anche per adeguarsi ai rilievi avanzati dai Servizi ispettivi di Finanza pubblica, si è provveduto a regolamentare i progetti sia dal punto di vista procedurale - definendo un percorso trasparente di costruzione, negoziazione ed approvazione dei progetti - sia dal punto di vista contrattuale esplicitando nel presente Accordo le modalità di erogazione degli incentivi ai partecipanti al progetto medesimo.

3. RELAZIONE FINANZIARIA

Dalle proiezioni effettuate in merito al costo per il 2012 del presente Accordo, si attesta che esso non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di bilancio dell'Ente e non prevede alcuna maggiore spesa rispetto a quanto approvato con il bilancio di previsione- PEG 2012.

Si evidenzia in particolare che, nel rispetto dell'art. 48 co. 4 del D. Lgs 165/2001, nella Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di Previsione 2011 (approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 79 del 20/12/2011) sono previsti, tra l'altro, i costi della contrattazione decentrata nei limiti imposti dalla normativa e dalla contrattazione nazionale in vigore.

Bologna 28/02/2012

Il Direttore del Settore Personale

Nadia Gualtieri



⁹ CCNL 1/04/1999 art. 17 co. 2 lett. f) che prevede la possibilità di compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D.

¹⁰ Figura prevista dal Regolamento per il personale addetto alla sorveglianza, costruzione e manutenzione strade così come modificato dalla Giunta con delibera n. 452 del 30/10/2011